

ISTITUTO TECNICO "SAFFI/ALBERTI" - FORLI'

Indirizzi di studio: Sistema Moda Costruzioni Ambiente Territori Chimica materiali / Biotecnologie Sanitarie-Ambientali via Turati n. 5- 47121 FORLI' Tel. 0543-67370, e.mail fote020004@istruzione.it Pec: fote020004@pec.istruzione.it sito: www.saffi-alberti.edu.it CODICE FISCALE: N. 92083960408 CODICE UNIVOCO DI UFFICIO: UFWK7G

Regolamento delle deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

Il Collegio dei Docenti,

visto

- la Nota n° 22190 del 29/10/2019 Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale,
- la Nota n° 11981 del 04/06/2019 Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del D.lgs. n° 61/2017,
- il **D.lgs.** n° **62/2017** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
- il D.lgs. n° 61/2017 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
- la Legge n° 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- il DPR n° 89/2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
- il DPR n° 88/2010 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- il DPR n° 87/2010 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- il **DPR n° 122/2009** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169" e successive modifiche e integrazioni,
- il **D.lgs.** n° **226/2005** Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
- **D.lgs.** n° **76/2005** Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53,
- **D.M.** n° **489/2001** Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
- il **DPR n° 275/99 -** Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ritenuto

 necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

considerato

- che la normativa concernente la valutazione degli studenti e delle studentesse in sede di scrutinio finale, considera valido l'anno scolastico, se lo studente o la studentessa ha frequentato le lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ovvero se lo studente o la studentessa non ha accumulato un monte ore di assenze superiore al 25% dell'orario annuale personalizzato;
- che le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale;
- che tali deroghe per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni/delle alunne interessati/e;

- le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;

dopo ampio dibattito delibera di adottare il seguente regolamento sulle deroghe al limite delle assenze.

Articolo. 1. obbligo scolastico e formativo

Gli studenti e le studentesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono tenuti/e a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo.

L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Articolo. 2. monte ore annuale personalizzato

Ai fini della valutazione finale, la frequenza è considerata regolare se risulta superiore al 75% del monte ore annuale personalizzato, ovvero se il monte ore annuale di assenze dello studente risulta inferiore al 25% del monte ore annuale personalizzato.

Il monte ore annuale personalizzato di ciascun studente è costituito dal monte ore annuale curriculare obbligatorio a cui si aggiunge il monte ore di tutte le attività didattiche, anche opzionali, che eventualmente rientrano nel curriculo individuale di ciascun studente/studentessa e che originano una valutazione finale, proposte e deliberate dall'Istituto.

Il monte ore annuale personalizzato dipende dunque dalle attività e dal calendario scolastico deliberate dall'Istituto.

Per coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) o di attività ad essa alternativa, offerta dall'Istituto, il monte ore annuale personalizzato si riduce di 33 ore e il limite massimo di assenze consentito si abbassa di numero 8 ore.

Per gli alunni e le alunne che, assenti per periodi temporalmente rilevanti, si trovano in ospedale o luoghi di cura e seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi sono a pieno titolo considerati tempo scuola.

A inizio anno scolastico il monte ore annuale personalizzato verrà comunicato mediante circolare, pubblicata sul sito della scuola, su argo e sull'albo online.

Nella tabella sottostante si riporta il **monte ore annuale curricolare obbligatorio** per ogni indirizzo dell'IT *Saf-fi/Alberti*. desunto dalla normativa vigente.

Indirizzo			Primo anno	Secondo anno	Ter- zo anno	Quarto anno	Quin- to an- no
IT Saffi/Alberti - Forlì	Chimica, materiali e biotecnologie,	Monte ore	1089	1056	1056	1056	1056
	art. Biotecnologie Sanitarie	Limite max assenze	272	264	264	264	264
	Chimica, materiali e biotecnologie,	Monte ore	1089	1056	1056	1056	1056
	art. Biotecnologie Ambientali	Limite max assenze	272	264	264	264	264
	Sistema Moda	Monte ore	1089	1056	1056	1056	1056
		Limite max assenze	272	264	264	264	264
	Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni)	Monte ore Limite max assenze	1089 272	1056 264	1056 264	1056 264	1056 264

Articolo. 3. assenze e loro registrazione

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- entrata a seconda ora
- uscite in anticipo che, preventivamente autorizzata dalla dirigenza, avverranno solo al termine dell'ora in corso
- assenze per malattia
- assenze per motivi familiari
- astensione dalle lezioni e dalle assemblee d'istituto
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate o altre attività organizzate in ore curricolari

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (esempi: campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe)

Tutte le assenze vanno annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro elettronico. In particolare, le entrate in ritardo e le assenze saranno annotati dal docente della prima ora; gli ingressi a seconda saranno annotati dal docente della seconda ora; le uscite anticipate saranno annotate sul registro di classe dal Vicepreside o da un collaboratore della Presidenza e sul RE dal docente che subentra nell'ora in cui l'alunno risulta assente.

La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola verrà annotata sul registro di classe e sul registro elettronico a cura del docente coordinatore o del docente referente dell'attività.

La somma di tutte le assenze, effettuate durante le lezioni in presenza o durante la Didattica Digitale Integrata, ove prevista, verranno confrontate con il monte ore annuale personalizzato per verificare che la frequenza sia stata pari o superiore al 75% del monte ore personalizzato.

Tutte le assenze degli alunni e delle alunne minorenni devono essere giustificate sul registro elettronico dai genitori o da chi ne fa le veci; gli alunni e le alunne maggiorenni possono giustificare le proprie assenze.

Certificati medici e/o altra documentazione prodotta a giustificazione delle assenze va consegnata al docente coordinatore che la consegnerà all'ufficio studenti.

Articolo. 4. monitoraggio delle assenze

È cura di tutti i docenti del consiglio di classe monitorare la frequenza degli alunni e delle alunne e segnalare al coordinatore di classe la non frequenza o la frequenza irregolare.

Il coordinatore di classe, in caso di non frequenza o frequenza irregolare di alunni e alunne in obbligo scolastico e/o formativo, convocherà la famiglia o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci per comunicazioni relative alla mancata frequenza o frequenza irregolare.

La comunicazione/convocazione alla famiglia verrà fatta via email e via registro elettronico dalla segreteria studenti. Il coordinatore può anticipare la comunicazione/convocazione telefonicamente.

In caso di mancata giustificazione, assenza della famiglia, reiterarsi della frequenza irregolare, il coordinatore di classe segnalerà l'alunno o l'alunna al referente della dispersione scolastica.

Articolo. 5. Deroga al limite minimo di presenza

Nella verifica della frequenza dell'anno scolastico è prevista la deroga per assenze debitamente documentate, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Possono essere ammesse a deroga le seguenti tipologie di assenza:

- assenze giustificate per gravi patologie, per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, per terapie mediche certificate
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
- assenze per donazione di sangue
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia e/o personali (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia)
- assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
- assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale
- assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI o associazioni di rilievo nazionale/internazionale
- assenze per partecipazione a percorsi e/o attività di formazione artistico/culturali di comprovata rilevanza
- assenze per la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza
- assenze per partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi con certificato di presenza
- assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi
- assenze dovute all'interruzione del servizio dei mezzi pubblici di trasporto
- assenze dovute a impedimenti lavorativi (solo in casi di studenti lavoratori)

Tutte le motivazioni devono essere presentate preventivamente oppure al rientro. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi.

Articolo. 6. Validità dell'anno scolastico e valutazione finale

La valutazione finale da parte del consiglio di classe avverrà in due fasi:

1 fase – il consiglio di classe accerta la frequenza del 75% del monte ore personalizzato per ogni studente/studentessa, ovvero verifica per ogni ognuno/a di loro il diritto alla deroga, secondo i criteri adottati nel seguente regolamento dal Collegio dei Docenti.

Il consiglio di classe, valutata la frequenza di ciascun alunno/a, ne delibera l'ammissione allo scrutinio finale.

È scrutinabile:

- l'alunno/a che ha totalizzato un numero di assenze inferiore o al limite uguale al 25% del monte ore personalizzato (alunno regolare)
- l'alunno/a, che al netto della deroga, ha totalizzato un numero di assenze inferiore al 25% del monte ore personalizzato e ha conseguito un congruo numero di valutazioni scritte, orali, pratiche, tali da consentire a ogni docente una proposta di voto (regolare con deroga)

Non è scrutinabile:

- l'alunno/a che ha totalizzato un numero di assenze superiore al 25% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroga
- l'alunno/a che, pur avendo diritto alla deroga, non ha conseguito un congruo numero di valutazioni scritte, orali, pratiche, tali da consentire a ogni docente una proposta di voto
- 2 fase il consiglio di classe procede allo scrutinio degli alunni/delle alunne risultati/e scrutinabili e decreta l'ammissione o non alla classe successiva nel caso di classi intermedie oppure l'ammissione o non degli esami di Stato in caso di classe terminale.

Il regolamento, deliberato, deve essere applicato in sede di scrutinio finale dai singoli consigli di classe nel rispetto della normativa vigente.

Forlì, lì 09/09/2024